

Verbale di accordo sindacale




L'anno 2025, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 10.30 presso i locali della sede legale della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, si sono riunite:

- Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), rappresentata dalla delegazione sindacale in persona di Enzo Stamati (presidente), Gianfranco Donato e Simone Pistelli, assistita dal Direttore Generale della medesima Alessandro Moretti e dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Diego Landi;
- FABl (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Paolo Cerrone (collegato in videoconferenza);
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Marco Lenzini;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Enrico Chiavacci;
- UGL CREDITO (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Fabrizio Rossi (collegato in videoconferenza);
- UILCA (di seguito "Sindacato"), in persona della dirigente sindacale Giovanna Degl'Innocenti Cellini (in presenza) ed Elisabetta Castiglioni (collegata in videoconferenza)

ed alla presenza di ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in seguito "Capogruppo".

Premesso che:

- gli artt. 8 e 29 del CCNL 9 luglio 2024 per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali delle BCC/CRA (d'ora in avanti "CCNL") individuano una competenza concorrente tra le BCC, le Federazioni Locali e delle Capogruppo in merito alla definizione di accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione di beni e servizi di welfare di cui al secondo alinea del comma 1 del CCNL con efficacia per il solo personale delle BCC e delle Aziende nei cui confronti trova applicazione il Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Iccrea del 19 aprile 2024 (d'ora in avanti "CIG"), comunque nel rispetto del quadro di riferimento disposto dalla Contrattazione integrativa di Gruppo (regole e limiti di spesa, criteri EWS/risk based);
- l'art. 3.3 del CIG che disciplina le misure di welfare in materia di prevenzione e salute esclude espressamente dal proprio perimetro di applicazione il personale iscritto alla Cassa Mutua Toscana (d'ora in avanti "CMT") che continua a beneficiare, previo versamento del contributo aziendale integrativo previsto dall'art. 27 del CSLL per il personale delle Banche di Credito



Cooperativo e delle Aziende aderenti alla Federazione Toscana BCC del 29 aprile 2014 (d'ora in avanti "CSLL");

- c) il terzo alinea delle Disposizioni finali dell'art. 3 del CIG ribadisce in applicazione dell'art. 3 del CCNL che laddove singole BCC/Aziende, o gruppi di esse, anche per il tramite della Capogrupe o delle Federazioni locali, stipulino accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e servizi di welfare, il limite complessivo di spesa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CCNL, non potrà essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle misure individuate dallo stesso art. 3 (punti 3.1, 3.3. e componente ricorrente del punto 3.2.);
- d) l'art. 27 del CSLL che disciplina la contribuzione aziendale in favore della CMT è stato recepito senza modifiche all'interno dell'Allegato 3, punto 12, del CIG e continua pertanto a trovare applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente delle aree professionali e dei quadri direttivi delle Banche di Credito Cooperativo nonché ai dirigenti delle BCC associate alla FTBCC, oltreché del personale della stessa FTBCC e di Assicooper Toscana srl;
- e) il quarto comma dell'art. 27 CSLL obbliga CMT ad imputare la quota di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a riduzione del contributo pagato dai soli lavoratori interessati, con esclusione delle quote pagate per i familiari e/o i conviventi more uxorio;
- f) le BCC e le altre Aziende aderenti alla FTBCC, meglio individuate nell'allegato 1 al presente accordo, conformemente a quanto disposto dal penultimo comma delle Disposizioni finali dell'art. 3 del CIG, hanno comunicato di aver unilateralmente deliberato, con proprio regolamento aziendale, di versare per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 un contributo integrativo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) annue per dipendente iscritto alla CMT per la realizzazione da parte di quest'ultima di un programma assistenziale sanitario integrativo relativo al rimborso delle spese sostenute per cure odontoiatriche avanzate in favore dei dipendenti e dei relativi coniugi o conviventi more uxorio iscritti a CMT;
- g) in considerazione di quanto sopra è interesse delle Parti rendere inefficace il vincolo di destinazione di cui alla precedente let. e).

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, tenuto conto di quanto più sopra espresso, convengono di comune accordo di dichiarare inefficace il vincolo di destinazione di cui al comma 4 dell'art. 27 CSLL del 29 aprile 2014 (ora Allegato 3, punto 12, del CIG) come meglio specificato alla let. e) delle premesse, a decorrere dai contributi versati per l'esercizio 2026 a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, CMT modifichi il proprio Regolamento eliminando dai contributi a carico dei dipendenti delle Aziende associate alla FTBCC iscritti alla CMT il contributo mensile fisso di euro 16,00 (sedici/00).

, approvato e sottoscritto.



FEDERAZIONE TOSCANA
BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO



Simone Tosti

FISAC-CGIL




Le Parti

FABI



FIRST-CISL

UGL CREDITO



UILCA

Per presa visione

ICCREA BANCA S.p.A.



Allegato 1

Elenco delle Aziende Associate alla FTBCC che hanno comunicato di aver unilateralmente deliberato, con proprio regolamento aziendale, di versare per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 un contributo integrativo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) annue per dipendente iscritto alla CMT per la realizzazione da parte di quest'ultima di un programma assistenziale sanitario integrativo relativo al rimborso delle spese sostenute per cure odontoiatriche avanzate in favore dei dipendenti e dei relativi coniugi o conviventi more uxorio iscritti a CMT.

Denominazione
Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo
Assicooper Toscana srl
Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria Società Cooperativa
Banca del Valdarno Credito Cooperativo
Banca dell'Elba Credito Cooperativo
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia Società Cooperativa
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve
Banca Alta Toscana Credito Cooperativo
Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
ChiantiBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa
Banca Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo

